

R.G. n. 635/2017



Tribunale Ordinario di Cosenza

Sezione I Civile

Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato dott. Giorgio Previte,

vista la proposta di piano elaborata dall'OCC dott.ssa Cecilia Carrisi su istanza di **Melicchio Eugenia**

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Mangone (CS) via Farnete Colla 84;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento del creditore privilegiato nel limite del valore dei beni nella disponibilità della ricorrente e la restante parte in chirografo;
- Il pagamento dei chirografari al 20%
- Il pagamento del privilegiato in 11 anni e il pagamento dei chirografari in 6 anni, mentre i professionisti in prededuzione in 2 anni;



- Un pagamento totale per € 111.611 rispetto al complesso dell'esposizione debitoria pari ad € 257.635;

ritenuto che, nonostante l'apparentemente eccessiva durata del piano (11 anni) essa potrebbe anche trovare razionale giustificazione nella durata del mutuo, a scadenza nel 2028;

rilevato che in ogni caso così il ricorrente assicurerebbe il pagamento dei creditori chirografari, seppur parzialmente, in un periodo di tempo inferiore rispetto al creditore privilegiato, in antitesi con la ratio della legge, che richiederebbe il pagamento del privilegiato prima di soddisfare i chirografari;

rilevato che tuttavia, diversamente, il piano finirebbe per avere una durata ulteriormente protratta;

ritenuto che quantomeno il piano potrebbe essere modificato assicurando un' eguale durata, quanto ai pagamenti, di privilegiato e chirografari, in 11 anni, mantenendo la medesima rata e andando quindi così ad aumentare la percentuale di soddisfo dei chirografari, che salirebbe al 30-36% negli undici anni, che peraltro al 20% appare scarsamente satisfattiva per i chirografari;

ritenuto invece non necessitante di integrazioni la proposta di piano nella parte in cui prevede il pagamento del creditore mutuante in via privilegiata solo per ciò che concerne il valore dei beni nella disponibilità della ricorrente e con degradazione della restante parte in chirografo;

precisato che in ipotesi il ricorrente non riuscisse a sopportare il maggiore esborso suggerito, o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche suggerite, esso sarà comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all'udienza sotto indicata, pur con le criticità evidenziate

visto l'art 9 co. 3 ter l.n. 3/2012

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento proposta integrata secondo quanto indicato, o diversamente confermare la proposta per come già depositata

DISPONE

come da separato provvedimento udienza davanti a sé per il giorno **26 settembre 2018 ore 11:15**;

ORDINA

che la proposta -per come presentata o eventualmente modificata entro il termine perentorio concesso come da separato provvedimento- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 25 agosto 2018;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 25 agosto 2018.



SOSPENDE

fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa le procedure esecutive in corso –
ivi compresa la proc. esec di pignoramento presso terzi n. 1147/2017-, atteso che per il loro stato
potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano

Si comunichi al professionista con funzioni di OCC a cura della cancelleria.

Cosenza, 8.7.2018

Il Giudice
Giorgio Previte

